

Allegato "B" all'atto n. 29730

STATUTO

Carbosulcis S.p.a

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede in Gonnese, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

2. La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto

1. La società, avendo a riguardo la Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive e della Decisione della Commissione Europea del 1 ottobre 2014 C(2014) 6836 final, ha per oggetto la gestione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo svolgimento dell'attività estrattiva e l'adeguamento tecnologico continuo; l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative nell'ambito dell'attività estrattiva carbonifera o delle attività di riconversione industriale, ivi compreso il riutilizzo degli sterili di laveria e i by products derivanti dal sistema carboenergetico, nonché tecnologie chimiche innovative; la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili con l'attività carboenergetica e di utilizzo del carbone in campo energetico e chimico ed in altri ambiti interessati da ricerche e sperimentazioni; la realizzazione e la gestione di opere di recupero ambientale e di compendi immobiliari legati alle attività carboenergetiche; l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero; la realizzazione e la gestione di opere di riabilitazione e di riqualificazione a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali; l'organizzazione e la gestione di attività di formazione nell'ambito di programmi di formazione continua e di promozione della cultura mineraria carboenergetica; la fornitura nei confronti delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici anche non territoriali, nonché delle aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di attività di consulenza, di formazione, di diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche; l'esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale quali la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale; l'esecuzione di opere e impianti di ingegneria naturalistica necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema; l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale; l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

2. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La società, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può promuovere la nascita di nuove aziende, partecipate o meno, costituire Associazioni Temporanee di Imprese con altre società pubbliche e/o private, costituire joint venture, partecipare a programmi e piani integrati d'area e di territorio anche con enti e amministrazioni pubbliche e adottare ogni forma di organizzazione societaria funzionale all'ottenimento dei migliori risultati.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilaventisette, salvo proroga oppure anticipato scioglimento con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5 - Domicilio

1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ed è diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.

Articolo 7 - Azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

2. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

Articolo 8 - Competenze dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

c. la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e dei sindaci.

Articolo 9 - Competenza dell'assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la proroga e lo scioglimento della società;

c. la fusione e la trasformazione della società;

d. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

2. Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono essere convocate anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 c.c., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.

5. In mancanza delle formalità suddette vale quanto altro stabilito dall'articolo 2366 del Codice Civile.

6. L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

Articolo 11 - Quorum costitutivo

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria o in via straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione si fa riferimento all'art. 2368 e seguenti del codice civile.

Articolo 12 - Rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. articolo 2372 codice civile.

Articolo 13 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

Articolo 14 - Amministratore Unico

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna previa deliberazione della Giunta regionale. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

2. Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa delibera della Giunta regionale che ne fissa l'importo onnicomprensivo lordo annuo e l'eventuale indennità di risultato.

3. Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venisse meno l'Amministratore Unico, il collegio sindacale dovrà convocare senza indugio, l'assemblea dei soci per il rinnovo della carica.

Articolo 15 - Cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità

1. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documenti e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.

2. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "società".

3. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di inconfiribilità ed incompatibilità per l'incarico di dirigente esterno dell'amministrazione regionale, unitamente alle condizioni ostative in capo agli amministratori, come definiti dall'art.1, co.2, lett I), ai sensi degli articoli 3, co.1, lett. d), 7, 9, co.2, 11, co.3, lett c), 12, 13 e 14, co.1 e 2, lettere a) e c), del D.Lgs n.39 dell' 8 aprile 2013.

4. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico deve presentare apposita dichiarazione sulla insussistenza delle cause di cui ai commi precedenti

5. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..

6. L'Amministratore Unico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le performance di efficienza ed efficacia della Società, in maniera tale da ridurre i costi di gestione, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne, in linea con le misure speci-

fiche di contenimento della spesa dettate dalla Regione.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico effettua una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.

8. E' motivo di revoca dell'amministratore l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 16 - Competenze e poteri dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

2. Egli compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 17 - Organi delegati

1. L'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni a dipendenti della Società.

2. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico secondo modalità e periodicità fissate nell'atto di delega.

3. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale lo sostituisce per l'adozione di atti obbligatori, urgenti e indifferibili.

Articolo 18 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

Articolo 19 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

2. La nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art.3 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del collegio sindacale, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. La revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale.

Articolo 20 - Trasparenza e Pubblicità

1. Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.

2. La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 21 - Prevenzione della Corruzione

1. La Società è tenuta ad adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001.

2. La società è tenuta ad integrare il modello di cui al comma precedente con l'azione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità

all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n.190 del 2012 e nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il "Piano di prevenzione della corruzione" della Società.

4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, e adottato dall'Amministratore Unico.

5. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società ai sensi dell'art.1, co. 8, legge n.190 del 2012.

6. Una volta adottato, al piano deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società, nell'area "società trasparente".

Articolo 22 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Antonio Martini

Antonio Galdiero - notaio